



PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI
CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE
DEI MEZZI DI TRASPORTO**

**Approvato dal Consiglio Provinciale
con deliberazione n. 20 del 25.06.2008**

INDICE

TITOLO I – GENERALITA’

Art. 1 - Fonti normative

Art. 2 - Ambito di applicazione

TITOLO II - AUTORIZZAZIONE

Art. 3 - Determinazione delle autorizzazioni

Art. 4 - Autorizzazione

Art. 5 - Requisiti soggettivi ed oggettivi

Art. 6 - Domanda di autorizzazione

Art. 7 - Sedi secondarie

Art. 8 - Revoca e decadenza dell'autorizzazione

Art. 9 - Cessazione dell'attività

Art. 10 - Sospensione dell'attività

Art. 11 - Disciplina dell'autorizzazione

Art. 12 - Responsabilità professionale

TITOLO III – REGIME AUTORIZZATORIO APPLICABILE AGLI A.C.

Art. 13 - A.C. e Delegazioni dirette

Art. 14 - Delegazioni indirette

TITOLO IV – GESTIONE DELLO STUDIO

Art. 15 - Orari

Art. 16 - Tariffe

Art. 17 - Registro – giornale

Art. 18 - Ricevute di consegna dei documenti di circolazione del mezzo di trasporto

Art. 19 - Conservazione dei documenti

TITOLO V – VIGILANZA E SANZIONI

Art. 20 - Vigilanza

Art. 21 - Sanzioni

Art. 22 - Disposizioni generali

TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 23 - Norma di rinvio

Art. 24 - Norma transitoria

Art. 25 - Entrata in vigore

Art. 26 - Norma finale

TITOLO I

GENERALITA'

Art. 1 – Fonti normative

1. Le funzioni amministrative di autorizzazione, vigilanza e sanzionatorie in ordine all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono esercitate dalla Provincia.
2. La materia del Settore è regolata dalla seguente normativa:
 - Legge 07/08/1990 n. 241;
 - Legge 08/08/1991 n. 264 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - Decreto ministeriale 08/02/1992 (modello ricevuta);
 - Decreto legislativo 30/04/1992 n. 285;
 - Decreto ministeriale 09/11/1992 (idoneità locali e capacità finanziaria);
 - Decreto ministeriale 09/12/1992 (programmazione numerica);
 - Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992 n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada) e successive modificazioni ed integrazioni;
 - Legge 04/01/1994 n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - Legge 07/12/1999 n. 472, art. 35;
 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
 - Legge 16/01/2003 n. 3, art. 16;
 - Decreti, Circolari, Istruzioni e Direttive ministeriali.
3. Eventuali nuove norme, variazioni ed integrazioni, comprese quelle riferite a decreti ministeriali attuativi previsti, si intendono automaticamente estesi al presente regolamento.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonché di adempimenti, come specificati nella tabella A allegata alla legge n. 264/91 e comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuata a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato.
2. L'esercizio dell'attività di consulenza indicato al comma precedente comprende anche le attività di rilascio di certificazioni per conto terzi e gli adempimenti ad esse connessi, se previsti, alla data del 5/09/1991, nella licenza, rilasciata dal questore ai sensi dell'art. 115 del T.U.L.P.S., per il disbrigo di pratiche automobilistiche (art. 1 comma 1 L.11/1994).
3. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è esercitata altresì dalle autoscuole, limitatamente alle funzioni di assistenza ed agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida ed i certificati di abilitazione

- professionale alla guida dei mezzi di trasporto; nello svolgimento di tale attività si applicano alle autoscuole le disposizioni di cui alla legge n. 264/91.
4. Sono soggette alle disposizioni del presente regolamento anche le attività di cui ai precedenti commi esercitate sia direttamente dall'Automobile Club d'Italia sia dagli uffici in regime di concessione o di convenzionamento con gli Automobile Club.
 5. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto può essere esercitata:
 - a) da imprese individuali;
 - b) da società;
 - c) da uffici in regime di concessione o di convenzionamento con gli Automobile Club o enti pubblici non economici;
 - d) direttamente da enti pubblici non economici ai sensi dell'art. 337 del D.P.R. 495/92 come modificato dal D.P.R. 610/96;
 - e) dalle autoscuole, limitatamente alle funzioni di assistenza ed agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida dei mezzi di trasporto; nello svolgimento della suddetta attività alle autoscuole si applicano le disposizioni di cui alla L. 264/91.
 6. L'esercizio dell'attività di consulenza da parte dei soggetti indicati alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma è subordinato al rilascio della preventiva autorizzazione della Provincia.
 7. L'esercizio dell'attività di consulenza senza la prescritta autorizzazione è considerato ad ogni effetto attività abusiva.
 8. Non è consentito l'esercizio dell'attività di consulenza attraverso l'associazione in partecipazione di persone giuridiche.

TITOLO II

AUTORIZZAZIONE

Art. 3 - Determinazione delle autorizzazioni

1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore ordinato e compatibile con le effettive esigenze del contesto socio-economico, la Provincia definisce, sentiti i Comuni, sulla base dei criteri per la programmazione numerica stabiliti dal D.M. 9/12/1992, il programma provinciale delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività degli studi di consulenza.

Il numero delle autorizzazioni su base provinciale è dato dalla relazione $n = v/2400$ in cui:

n = numero agenzie

v = numero dei veicoli circolanti immatricolati nella provincia.

2. La programmazione numerica delle autorizzazioni è triennale.

Art. 4 - Autorizzazione

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto viene rilasciata dalla Provincia, a tempo indeterminato.

2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'impresa o alla società che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della Legge n. 264/91.

3. Possono richiedere l'autorizzazione anche i cittadini non appartenenti alla Comunità Europea, purché in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente regolamento ed in regola con la carta di soggiorno. L'autorizzazione avrà la stessa validità temporale del permesso di soggiorno e sarà revocata in caso di mancato rinnovo o ritiro dello stesso documento. Parimenti può chiedere l'autorizzazione una società di diritto estero con sede secondaria in Italia.

Art. 5 - Requisiti soggettivi ed oggettivi

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della Comunità Europea stabiliti in Italia o cittadini extracomunitari muniti di regolare carta di soggiorno e residenza in Italia;

b) avere raggiunto la maggiore età;

c) non avere riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575 (omicidio), 624 (furto), 628 (rapina), 629 (estorsione), 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), 640 (truffa), 646 (appropriazione indebita), 648 (ricettazione) e 648 bis (riciclaggio) del Codice Penale, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, e nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta

sentenza definitiva di riabilitazione; le condanne devono essere relative a provvedimenti definitivi;

- d) non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
- e) non essere stato dichiarato interdetto o inabilitato o fallito, ovvero che non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di fallimento;
- f) non trovarsi nelle condizioni che determinano cause di divieto o di decadenza previste dall'art. 10 della L. 575/65 (Disposizioni contro la mafia) per sé o per la società;
- g) possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui alla L. 264/91 e L. 11/94;
- h) disponibilità di locali idonei e di adeguata capacità finanziaria.

2. I requisiti di cui al comma 1 del presente articolo devono essere posseduti:

a) i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f):

- per le imprese individuali
 - dal titolare dell'impresa.
- per le società:
 - da tutti i soci per le società di persone;
 - dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
 - dagli amministratori per ogni altro tipo di società.

b) il requisito di cui alla lettera g):

- per le imprese individuali: dal titolare dell'impresa;
- per le società: da almeno uno dei soci per le società di persone, da almeno uno dei soci accomandatari per le società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, da almeno un amministratore per ogni altro tipo di società.

c) i requisiti di cui alla lettera h):

- per le imprese: dal titolare dell'impresa;
- per le società: dalla società.

3. I locali degli studi di consulenza posseggono adeguata idoneità per lo svolgimento dell'attività quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) devono essere adibiti esclusivamente a servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto.
- b) devono essere completamente separati in modo permanente da altri eventuali locali diversamente utilizzati e avere l'altezza minima prevista dal Regolamento Edilizio del Comune in cui sono situati e comprendere almeno:
 - un ufficio e un archivio di almeno 30 mq complessivi di cui almeno 20 mq utilizzabili per il primo, se posti in ambienti diversi e/o se realizzati con più ambienti. L'ufficio dovrà inoltre essere dotato di un arredamento atto a consentire un agevole stazionamento del pubblico;

- servizi igienici, illuminati ed aerati, composti da bagno e antibagno. Il bagno degli uffici situati in vecchi edifici dei centri storici, può anche non essere contiguo all'ufficio dello studio di consulenza.
 - c) devono essere muniti di ingresso autonomo.
4. Qualora lo studio di consulenza sia in possesso anche dell'autorizzazione per l'attività di autoscuola, i locali destinati all'attività dello studio e di autoscuola potranno avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria diretti alla ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi, sempre nell'osservanza di quanto prescritto al precedente comma 3, lett. b).
 5. Lo studio di consulenza può essere trasferito in altra sede, purché rispondente ai requisiti previsti al precedente comma 3. Nel caso di specie, il titolare o il legale rappresentante dovrà richiedere alla Provincia, con istanza in carta legale, l'aggiornamento dell'autorizzazione, facendola eventualmente precedere da una richiesta preventiva di sopralluogo, come specificato al successivo art. 6, comma 5;
 6. Gli studi di consulenza devono preventivamente comunicare alla Provincia, al fine di ottenere l'assenso, ogni variazione che intendono apportare ai locali.
 7. Il titolare, i soci di s.n.c., i soci accomandatari, gli amministratori ed il responsabile professionale devono infine dichiarare di non essere in rapporto di impiego pubblico o privato. Il possessore dell'attestato deve inoltre dichiarare di non ricoprire ruolo di responsabile tecnico o di responsabile professionale in altre imprese, anche non di consulenza e di impegnarsi a non assumerlo successivamente, salva fuoriuscita dall'impresa di consulenza.

Art. 6 – Domanda di autorizzazione

1. La domanda per ottenere l'autorizzazione dovrà essere redatta in carta legale ed indirizzata al Presidente della Provincia dell'Ogliastra.
2. Nella domanda dovranno essere indicati:
 - a) per il richiedente, i soci ed i dipendenti:
 - luogo e data di nascita;
 - residenza;
 - cittadinanza;
 - codice fiscale;
 - titolo di studio.
 - b) per l'impresa:
 - denominazione;
 - sede;
 - codice fiscale.
3. La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
 - a) attestato di idoneità professionale in originale o in copia autenticata;

- b) attestazione di affidamento di importo pari ad € 51.645,69 rilasciata nelle varie forme tecniche da aziende o istituti di credito o da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,49;
 - c) copia semplice dell'atto costitutivo delle società di persone, nonché copia dello statuto delle società di capitali;
 - d) attestazione di versamento per diritti di segreteria pari € 60,00, da effettuarsi tramite bollettino di c/c postale n. 68130582 ABI 07601 CAB 17300 intestato a :
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA – SERVIZIO DI TESORERIA – Via Pietro Pistis sn –
08045 Lanusei.
 - e) attestazione di versamento una tantum di € 25,82 utilizzando il mod. F24, effettuato a favore della tesoreria provinciale di pertinenza della Banca d'Italia, nella cui causale deve essere indicato il capitolo 2454 dello stato di previsione delle entrate del Ministero del Tesoro, come previsto dal DM 26/04/96;
 - f) certificato di abitabilità/agibilità relativo specificatamente ai locali in cui sarà esercitata l'attività di consulenza;
 - g) planimetria dei locali in scala 1:100 certificata da un tecnico abilitato;
 - h) copia contratto di locazione o di compravendita, o altro atto attestante la disponibilità dei locali;
 - i) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente: precisamente dei soggetti di cui al precedente art.5, comma 2, lettera a);
 - j) l'elenco del personale, oltre il titolare o i soci o gli amministratori in possesso dell'attestato di idoneità, autorizzato ad effettuare l'attività prevista nei modi e termini stabiliti dalle norme vigenti, con l'indicazione della relativa qualifica.
4. L'attività deve essere iniziata entro 30 giorni dal conseguimento dell'autorizzazione ed entro i successivi 30 giorni dovrà essere presentata alla Provincia documentazione atta ad attestare l'avvenuta denuncia di inizio attività presso il Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Nuoro.
5. Al fine di anticipare la procedura di rilascio dell'autorizzazione, il titolare o il legale rappresentante, potrà far precedere la domanda di cui al presente articolo da una istanza preventiva di richiesta sopralluogo locali in cui si svolgerà l'attività dello studio, allegando i documenti di cui alle lettere f), g) e h).

Art. 7 – Sedi secondarie

1. Il titolare o legale rappresentante dovrà richiedere il rilascio di una autorizzazione per l'apertura di una o più sedi secondarie dello studio già autorizzato, presentando istanza, ai sensi del precedente art. 6, alla Provincia.
2. Il rilascio dell'autorizzazione per la sede secondaria sarà subordinato alla programmazione numerica di cui all'art. 3, comma 1), alla nomina di un institore, preposto alla gestione della sede secondaria ai sensi dell'art. 2203 e seguenti del Codice Civile, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1 lettera a), b), c), d),

- e), f) e g), che non espliciti la propria attività presso altra sede, sia pure facenti capo al medesimo titolare di autorizzazione e che dovrà risultare in organico alla Studio quale socio non di capitali o socio accomandante, dipendente, collaboratore familiare, associato in partecipazione.
3. Non necessita la procura institoria qualora il soggetto preposto alla gestione della sede secondaria risulti inserito nella compagine societaria quale: socio nelle società di persone, socio accomandatario nelle società in accomandita semplice o per azioni, amministratore nelle società di capitali e non sia già stato individuato quale responsabile professionale dello studio o di una delle sedi secondarie dello studio medesimo.
 4. I soggetti di cui comma 1 si impegnano a comunicare all'Ente autorizzante nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 15 giorni dal verificarsi dell'evento ogni fatto che possa comportare la perdita del preposto.
 5. I locali delle sedi secondarie sono soggetti alle disposizioni di cui al precedente art. 5.

Art. 8 – Revoca e decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è revocata qualora:
 - a) il titolare non inizi l'attività entro 1 anno dal conseguimento dell'autorizzazione salvo proroga per comprovata necessità;
 - b) sospenda l'attività per più di un anno, salvo non siano adottati gravi e comprovati motivi;
 - c) il titolare o legale rappresentante non riprenda l'attività decorso il periodo di sospensione autorizzata;
 - d) il titolare o rappresentante legale non rientri nell'esercizio dell'attività decorso il periodo di nomina del sostituto;
 - e) il titolare non risulti più provvisto dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività;
 - f) ricorrano le ipotesi previste all'art. 21 comma 6 lettera a) e b).
2. Entro 15 giorni dalla data della revoca della autorizzazione saranno annullate tutte le tessere di riconoscimento che risultano rilasciate.
3. L'autorizzazione decade:
 - a) per decesso o fallimento del titolare;
 - b) per scioglimento o fallimento della società;
 - c) per rinuncia espressa o tacita del titolare.

Art. 9 – Cessazione

1. E' fatto obbligo al titolare o al rappresentante legale dello Studio di comunicare alla Provincia la cessazione dell'attività entro 30 giorni dalla cancellazione presso la Camera di Commercio. L'attività dello Studio si intende comunque cessata quando, dal Registro-Giornale, non risultino registrate formalità per un periodo superiore ad un

anno. La mancata comunicazione costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 comma 6 lettera b).

Art. 10 – Sospensione dell'attività

1. Per comprovati e gravi motivi che ingenerano nel titolare o legale rappresentante dello Studio la temporanea impossibilità a proseguire l'attività, lo stesso deve chiedere la sospensione della autorizzazione o la nomina di un sostituto, purché questi sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 1 lettere a), b), c), d), e), f) e g).
2. Nel caso di richiesta di sospensione questa è autorizzata con provvedimento della Provincia che ne fissa la durata. Questa non potrà essere, comunque, superiore a sei mesi. Decorso il termine stabilito, senza che l'attività sia ripresa, l'autorizzazione è revocata d'ufficio. Per gravi e comprovati motivi il titolare o legale rappresentante può una sola volta fare istanza di proroga la quale potrà avere la durata massima di ulteriori sei mesi.
3. La nomina del sostituto è disposta con provvedimento della Provincia, che ne fissa la durata. Questa non potrà essere, comunque superiore a sei mesi. Decorso il termine stabilito, senza che il titolare o legale rappresentante rientri nell'esercizio dell'attività, l'autorizzazione è revocata d'ufficio. Per gravi e comprovati motivi il titolare o legale rappresentante può una sola volta fare istanza di proroga della nomina del sostituto, la quale potrà avere la durata massima di ulteriori sei mesi.
4. Nel caso di accertamento da parte degli organi preposti al controllo di comportamenti irregolari nell'esercizio dell'attività di consulenza che integrino la fattispecie di irregolarità persistenti e ripetute oltre alla sanzione pecuniaria sarà applicata la sanzione accessoria della sospensione ai sensi dell'art. 21 comma 2.
5. La sospensione dell'attività senza la prescritta autorizzazione costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 comma 6 lettera b).
6. L'esercizio dell'attività durante il periodo di sospensione, ancorché autorizzata, costituisce altresì grave abuso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 comma 6 lettera b).
7. L'esercizio dell'attività da parte di un sostituto senza la prescritta autorizzazione costituisce grave abuso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 comma 6 lettera b).

Art. 11 – Disciplina dell'autorizzazione

1. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore, prima di iniziare l'attività, il rilascio dell'autorizzazione, presentando istanza in conformità con quanto stabilito al precedente art. 6. L'autorizzazione sarà rilasciata, previo accertamento dei requisiti prescritti, contestualmente alla revoca della precedente autorizzazione, sulla base del titolo civilistico che dà luogo al trasferimento e di specifica dichiarazione di rinuncia a firma del cedente sulla stessa istanza presentata dal subentrante, ovvero su specifica, distinta istanza. Dalla data di efficacia dell'atto di cessione il cedente non

- potrà più continuare ad esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
2. Nel caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell'impresa individuale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo.
 3. Nel caso di società, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per lo stesso periodo di cui al precedente comma 2, da altro socio o da altro amministratore.
 4. Nei casi previsti ai precedenti commi 2 e 3, i soggetti interessati:
 - a) dovranno inoltrare apposita istanza alla Provincia entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, indicando la/le persone interessate allo svolgimento dell'attività, anche ai fini della verifica del possesso dei requisiti previsti ed allegando il certificato di morte o il certificato medico attestante l'incapacità fisica o, ancora, il provvedimento attestante l'incapacità giuridica del soggetto;
 - b) dovranno dimostrare di essere in possesso, entro il periodo previsto dal precedente comma 2, dell'attestato di idoneità professionale;
 - c) nel caso in cui non siano in possesso del titolo di studio richiesto, possono essere ammessi all'esame di cui all'art. 5 della L. 264/91, producendo in sostituzione del titolo di studio, attestato di partecipazione al corso di formazione professionale previsto dall'art.10, comma 3 della L. 264/91, come sostituito dall'art. 4 della L. 11/94.
 5. Il disposto di cui ai precedenti commi 3 e 4 si applica anche in caso di recesso da società dell'unico socio in possesso dell'attestato di idoneità professionale.
 6. Se l'autorizzazione è stata rilasciata a favore di società o di un ente, l'ingresso, il recesso e l'esclusione di uno o più soci, da documentare con l'invio della copia autenticata del relativo verbale entro 30 giorni comporta la presa d'atto con provvedimento dirigenziale, previo accertamento dei prescritti requisiti, sempre che le modifiche della composizione societaria non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione.
 7. Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società e viceversa o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata una autorizzazione, in sostituzione di quella precedente previo accertamento dei requisiti prescritti, in funzione della situazione giuridica, con contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.
 8. La variazione della sola denominazione dello studio di consulenza, senza alcuna modifica sostanziale di quest'ultimo, comporta il semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dar corso al rilascio di nuova autorizzazione.

Art. 12 – Responsabilità professionale

1. La responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto grava:
 - a) nel caso di impresa individuale, sul titolare;
 - b) nel caso di società, sui soci o sugli amministratori in possesso dell'attestato di idoneità professionale.
2. Le società hanno l'obbligo di comunicare i responsabili professionali di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla loro individuazione.
3. Ferma restando la responsabilità professionale prevista, l'impresa o la società che esercita l'attività prevista dalla L.264/91 può avvalersi, per gli adempimenti puramente esecutivi anche presso uffici pubblici, purché in possesso dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 del precedente art. 5:
 - a) di personale dipendente;
 - b) di collaboratori familiari (art. 230 bis del C.C.), limitatamente alle imprese individuali;
 - c) associati in partecipazione (artt. 2549 e seguenti C.C.).
4. L'accesso agli uffici pubblici, ai fini del disbrigo delle incombenze relative alle attività di cui all'art. 2, è consentito ai titolari, ai soci accomandatari o rappresentanti legali, che siano in possesso di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dalla Provincia, nonché ai dipendenti dello studio incaricato, ai collaboratori familiari, agli associati in partecipazione ed ai dipendenti degli enti pubblici non economici, muniti di apposita delega rilasciata dai predetti soggetti autorizzati dalla Provincia.
5. Lo studio di consulenza entro trenta giorni dal ricevimento dell'autorizzazione, o comunque dalla assunzione del dipendente o dalla stipula del contratto di inserimento in impresa familiare o di atto di associazione in partecipazione, dovrà dare comunicazione alla Provincia della acquisizione del soggetto nell'organico del personale. La cessazione del rapporto di lavoro, instaurato a qualsiasi titolo, deve essere comunicata entro 30 giorni.

TITOLO III
REGIME AUTORIZZATORIO APPLICABILE AGLI A.C.

Art. 13 - A.C. e delegazioni dirette

1. L'attività di consulenza esercitata dagli A.C. e dalle Delegazioni dirette è soggetta ad autorizzazione della Provincia.
2. L'elenco degli A.C. e delle Delegazioni dirette istituiti nell'ambito del territorio provinciale alla data del 5 settembre 1991 è comunicato alla Provincia. Ogni variazione che venga apportata al predetto elenco deve essere comunicata alla Provincia entro 30 giorni. Dette variazioni non possono in ogni caso riguardare l'apertura di nuovi A.C. o di nuove Delegazioni dirette.
3. Sono soggetti all'autorizzazione prevista dal comma 1 gli A.C. e le Delegazioni Dirette istituiti successivamente alla entrata in vigore della legge n. 264/91 (5 settembre 1991). L'autorizzazione è rilasciata direttamente in capo alla A.C. o alla Delegazione diretta richiedente, nel rispetto del programma provinciale delle autorizzazioni. Legittimati a richiedere la predetta autorizzazione sono, rispettivamente, il Direttore pro-tempore dell'A.C. ed il Direttore pro-tempore della Delegazione diretta.
4. La Provincia provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 secondo i criteri, le modalità e le procedure fissate dagli artt. 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
5. Gli uffici autorizzati ai sensi del presente articolo soggiacciono alle disposizioni previste dagli artt. 4, 6, 7, 8 e 9 della legge 264/91.
6. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità fisica dei soggetti di cui al comma 3, l'attività di consulenza può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, previa nomina di un nuovo responsabile, il quale, entro il periodo indicato deve dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale, a pena di revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1. La prosecuzione provvisoria dell'attività è disposta con nulla osta della Provincia, previa verifica del possesso da parte del nuovo responsabile degli ulteriori requisiti previsti dall'art. 3, comma 1, della legge n. 264/91.
7. L'avvenuto conseguimento dell'attestato di idoneità professionale da parte del nuovo responsabile deve essere comunicato entro 60 giorni alla Provincia attraverso il suo deposito presso il Settore competente.
8. Fuori dai casi previsti dal comma 6, l'eventuale sostituzione dei soggetti di cui al comma 3 deve essere preventivamente comunicata alla Provincia che ne rilascia nulla osta previa verifica del possesso, da parte del nuovo responsabile, di tutti i requisiti previsti dall'art. 3, comma 1, della legge 264/91 e con il deposito dell'attestato di idoneità professionale presso il competente Settore della Provincia.

Art. 14 – Delegazioni indirette

1. L'attività di consulenza automobilistica esercitata dalle Delegazioni indirette avviate successivamente alla data del 5 settembre 1991, è soggetta ad autorizzazione della Provincia.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata direttamente in capo all'A.C. richiedente.
3. La Provincia procede al rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 1 del presente articolo secondi i criteri, le modalità e le procedure fissate dagli artt. 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
4. Il titolare della Delegazione indiretta per la quale è fatta richiesta di autorizzazione, deve essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'art. 3, comma 1, della legge n. 264/91. Nel caso di società, si applica il disposto di cui al citato art. 3, commi 2 e 3, della legge n. 264/91. Vanno inoltre rese le dichiarazioni di cui all'art. 6 del presente Regolamento.
5. Oltre a quanto prescritto nell'art. 6, comma 4, l'A.C. interessato è tenuto ad indicare la data in cui è stato instaurato il rapporto di concessione o di convenzionamento con la delegazione indiretta per la quale l'autorizzazione è richiesta. Entro il termine di decadenza indicato dall'art. 8, comma 1, deve altresì essere prodotta copia dell'atto di concessione o di convenzionamento recante data certa.
6. Gli obblighi previsti dall'art. 3, comma 4, della legge n. 264/91 in ordine al versamento una tantum, gravano sull'A.C. richiedente.
7. Il titolare della Delegazione indiretta è tenuto all'esatto adempimento delle prescrizioni contenute negli artt. 6 e 7 della legge n. 264/91.
8. All'A.C. titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 si applica l'art. 9 della legge n. 264/91.
9. Nel caso in cui, a qualsiasi titolo, venga meno il rapporto di concessione o di convenzionamento con l'A.C., quest'ultimo è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 15 giorni, alla Provincia la quale dispone che l'autorizzazione resti sospesa per un periodo di 6 mesi, prorogabile per altri 6 mesi, entro il quale l'A.C. è tenuto a richiederne la riattivazione in capo ad una nuova Delegazione indiretta, pena la revoca dell'autorizzazione stessa. In ogni caso, l'autorizzazione sospesa è computata ai fini della definizione della programmazione provinciale delle autorizzazioni ed è riattivata nel rispetto del presente regolamento.
10. Nel caso in cui, a qualunque titolo, venga meno il rapporto di concessione o di convenzionamento con l'A.C. per una Delegazione indiretta anteriore al 5 settembre 1991, il titolare della Delegazione indiretta ne dà comunicazione alla Provincia entro 15 giorni, e continua ad esercitare l'attività di consulenza sulla base della autorizzazione rilasciata dalla Provincia con l'obbligo di astenersi dall'utilizzare il logo "Automobil Club" e dall'esercitare tutte le attività cui erano legittimati sulla base dell'estinto rapporto di concessione o di convenzionamento. In caso di inosservanza di

quanto prescritto nel presente comma, trova applicazione l'art. 9 della legge n. 264/91.

TITOLO IV

GESTIONE DELLO STUDIO

Art. 15 - Orari

1. Gli studi di consulenza sono tenuti a esporre in modo visibile all'esterno gli orari di apertura e chiusura degli uffici, nonché ogni variazione apportata. Sono tenuti altresì a farlo relativamente ai periodi di chiusura per ferie.
2. Gli studi di consulenza, al fine di garantire il servizio al pubblico e l'eventuale attività di controllo della Provincia, salvo che per motivi giustificati, sono tenuti a rispettare gli orari fissati.

Art. 16 - Tariffe

1. Le tariffe applicate dallo studio di consulenza intese quali corrispettivi massimali applicabili, sono comunicate alla Provincia e devono essere permanentemente affisse in modo leggibile nei locali dello stesso studio. Analogamente si procede in caso di variazione delle tariffe.
2. Nei locali dello studio va inoltre esposto un avviso che ogni motivato reclamo potrà essere segnalato, oltreché al titolare o all'eventuale preposto, all'ufficio competente della Provincia.

Art. 17 - Registro-giornale

1. Il titolare dell'impresa, o, nel caso di società, i soci, gli amministratori, o il preposto che siano in possesso dell'attestato di idoneità professionale, curano la redazione del registro giornale previsto dall'art. 6 della legge 264/91, contenente i seguenti elementi:
 - a) numero progressivo annuale e data dell'incarico;
 - b) identificazione del committente, intesa quale indicazione degli estremi anagrafici nel caso di persona fisica e denominazione o ragione sociale e relativo indirizzo nel caso di persona giuridica;
 - c) natura dell'incarico e adempimenti cui l'incarico si riferisce (in particolare dovranno essere annotati: per le patenti il numero e l'ufficio che le ha rilasciate, per gli automezzi il numero di targa e/o di telaio ed eventualmente il tipo); quando la procedura prevede codificazioni, il frontespizio del registro deve contenere apposita legenda;
 - d) data di rilascio della ricevuta prevista dall'art. 7 della legge 264/91.
2. Le singole operazioni devono essere trascritte sul registro giornalmente, in forma cronologica, nei modi e termini previsti dalle norme vigenti.
3. Eventuali errori commessi nella trascrizione dei dati sul registro devono essere corretti, eventualmente in rosso, facendo in modo che sia leggibile la prima trascrizione.

4. Il registro giornale, prima di essere messo in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina, bollato in ogni foglio e vidimato ai sensi dell'art. 2215 del codice civile.
5. E' regolare la tenuta del registro giornale cartaceo con strumenti informatici a condizione che lo studio di consulenza sia in grado di stamparne le registrazioni aggiornate a richiesta degli organi di vigilanza e, comunque, venga stampato di norma entro il termine della giornata lavorativa. Il registro giornale è conservato, a norma dell'art. 2220 cod. civ., per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.

Art. 18 - Ricevute di consegna dei documenti di circolazione del mezzo di trasporto

1. Il titolare dell'impresa, nel caso di società, gli amministratori, o in loro assenza, ferma restando la responsabilità professionale, il dipendente o il collaboratore familiare o l'associato in partecipazione, quando i documenti di circolazione del mezzo di trasporto o i documenti di abilitazione alla guida vengano consegnati allo studio per gli adempimenti di competenza, rilascia all'interessato una ricevuta conforme al modello approvato con D.M. 08/02/1992.
2. Le ricevute di cui al comma 1 devono riportare data e firma del responsabile professionale, ovvero di persona o persone in organico, purché in possesso di attestato di idoneità professionale e all'uopo delegate dal titolare.
3. Le ricevute di cui al comma 1 sostituiscono a tutti gli effetti i documenti di circolazione del mezzo di trasporto o i documenti di abilitazione alla guida, per la durata massima di trenta giorni che decorrono dalla data di rilascio della stessa, la quale deve coincidere con la data annotata nel registro giornale. Tale data deve essere annotata nel registro giornale, inoltre, sulla ricevuta, la voce "data registro giornale" è quella di assunzione e registrazione dell'incarico, mentre la richiamata "data di rilascio" può anche essere diversa, purché posteriore.
4. Alla scadenza del termine di cui al comma 3 non potrà essere rilasciata ulteriore ricevuta, né, anche prima della scadenza, la ricevuta potrà essere ripetuta, costituendo i comportamenti contrari rilascio abusivo.

Art. 19 - Conservazione dei documenti

1. I documenti relativi a ciascuna formalità dovranno essere conservati presso l'archivio dello Studio.
2. Relativamente a ciascuna formalità presa in carico, lo studio dovrà conservare copia, in formato cartaceo o su supporto informatico, della documentazione prevista dall'art. 2220 del codice civile e dalla normativa fiscale.
3. A richiesta della Provincia, nell'espletamento dell'attività di vigilanza, lo studio dovrà esibire, entro un termine non superiore a trenta giorni, copia della documentazione afferente le formalità oggetto dell'attività di vigilanza.

TITOLO V

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 20 - Vigilanza

1. L'attività di vigilanza sull'applicazione della legge 264/91 viene svolta dalla Provincia e dai Comuni, e, ai sensi del principio contenuto nell'art. 1 del T.U.L.P.S. , dall'autorità di Pubblica Sicurezza.
2. La Provincia potrà concordare con i Comuni i criteri per un coordinamento dell'attività di vigilanza, anche ai fini di una omogenea applicazione delle norme a livello provinciale.
3. La Provincia esercita l'attività di vigilanza tramite il personale preposto del Settore competente.
Tale personale può, per l'accertamento delle violazioni di competenza, effettuare ispezioni, assumere informazioni e procedere a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Potrà effettuare altresì controlli di carattere amministrativo per verificare la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione.
4. Il personale della Provincia preposto alla vigilanza dovrà esibire idoneo documento di riconoscimento che lo abilita allo svolgimento di tale attività.
5. Il personale degli studi di consulenza è tenuto a collaborare con il personale preposto all'attività di vigilanza nello svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 21 - Sanzioni

1. Fermo il principio di specificità, le sanzioni previste dalla normativa di settore per le infrazioni ai disposti della legge 264/91 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 92 commi 3 e 4 del D.Lgs 285/92 (Codice della Strada) si articolano nelle seguenti tipologie:
 - Atto di diffida
 - Sanzione pecuniaria
 - Sanzione pecuniaria e sospensione dell'attività
 - Sospensione dell'attività
 - Revoca dell'autorizzazione
2. La sanzione minima consistente nella diffida, verrà applicata con riferimento alle accertate irregolarità riguardanti l'esercizio dell'attività di consulenza; per accertate irregolarità si intendono quelle commesse nell'esercizio della normale attività prevista dalla legge, quali, per esempio:
 - α) omessa comunicazione alla Provincia di variazioni della denominazione dello studio di consulenza;
 - β) omessa esposizione della tabella delle tariffe o esposizione della stessa con modalità scarsamente visibili o leggibili e/o mancata comunicazione delle tariffe;

- χ) omessa esposizione degli orari di apertura e del periodo di chiusura per ferie dello studio di consulenza o inosservanza degli stessi;
- δ) omessa numerazione, bollatura e vidimazione del registro giornale di cui all'art. 6 della legge 264/91; omessa o errata compilazione del registro – giornale di cui all'art. 6 legge 264/91; omessa stampa dello stesso in caso di compilazione su supporto informatico entro il termine temporale stabilito dal presente regolamento;
- ε) omessa comunicazione alla Provincia delle variazioni dell'organico del personale a seguito di cessazione di rapporto di lavoro o di nuova assunzione;
- φ) omessa o errata trascrizione della data di rilascio della ricevuta sostitutiva del documento di circolazione nel registro giornale di cui all'art. 6 della legge 264/91;
- γ) omessa comunicazione alla Provincia di variazioni dell'assetto societario dell'impresa;
- η) omessa comunicazione alla Provincia del trasferimento dell'attività in locali diversi da quelli autorizzati;
- ι) espletamento di procedure amministrative concernenti pratiche commissionate ad altro studio di consulenza in assenza di trasferimento formale di incarico, ancorché i due studi di consulenza siano gestiti dalla stessa società o abbiano lo stesso titolare;
- φ) svolgimento nei locali dello Studio di attività diverse da quella di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; svolgimento di attività proprie dell'esercizio delle funzioni di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto in luoghi diversi dai locali autorizzati;
- κ) ritardi ingiustificati o non tempestivamente motivati nel disbrigo degli adempimenti amministrativi correlati all'assolvimento dell'incarico, siano essi accertati in sede di ispezione o a seguito di segnalazione alla Provincia da parte del cliente o da organi accertatori o di altro Studio situato in altra provincia e che abbiano recato pregiudizio a terzi;

L'atto di diffida viene emanato sia con riferimento ad una singola irregolarità sia con riferimento a più irregolarità ove queste siano accertate a seguito di un unico controllo. Nel caso in cui - dopo l'emanazione di due atti di diffida a seguito di accertate irregolarità, rilevate in due distinti verbali di contestazione succedutisi nel tempo - gli organi preposti al controllo accertino nuovamente la messa in atto di comportamenti irregolari nell'esercizio dell'attività di consulenza, si applicherà la fattispecie di irregolarità persistenti e ripetute la quale prevede sia una sanzione pecuniaria sia una sanzione accessoria (sospensione dell'attività).

3. La sanzione pecuniaria viene applicata nelle seguenti ipotesi:

- a) Ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 285/92 per ogni irregolarità nel rilascio della ricevuta di cui all'art. 7 comma 1 della legge 264/91, escluso il rilascio abusivo, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 68,25 a € 275,10.

- b) Ai sensi dell'art. 92 comma 4 del D.Lgs. 285/92 per l'omissione del rilascio dell'estratto del documento di cui all'art. 92 comma 1 dello stesso D.Lgs. è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 68,25 a € 275,10.
- c) Ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 285/92 per rilascio abusivo della ricevuta di cui all'art. 7 comma 1 della legge 264/91 è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 345,35 a € 1.376,55.
- d) Ai sensi dell'art. 9 comma 4 della legge 264/91 per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto in assenza di autorizzazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.482,28 a € 10.329,14.
4. La sanzione pecuniaria e la sospensione dell'attività. L'art. 9 comma 2 della legge 264/91 prevede che ove siano accertate a carico dello studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto irregolarità persistenti e ripetute, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 2.582,28 e l'autorizzazione di cui all'art. 3 della medesima legge è sospesa da uno a sei mesi. In relazione all'entità delle violazioni contestate a verbale la sanzione accessoria della sospensione sarà così graduata:
- per accertate irregolarità persistenti e ripetute di cui alle lettere a),b),c),d),e) un mese;
 - per accertate irregolarità persistenti e ripetute di cui alle lettere f),g),i) due mesi;
 - per accertate irregolarità persistenti e ripetute di cui alla lettera j) da tre a quattro mesi;
 - per accertate irregolarità persistenti e ripetute di cui alla lettera k) da cinque a sei mesi.
5. L'autorizzazione viene sospesa, contestualmente all'adozione dell'atto di diffida ove ricorra il caso di cui al comma 1, lett. h) del presente articolo.
6. L'autorizzazione viene revocata nelle seguenti ipotesi:
- a) Ai sensi dell'art. 92 comma 3 primo periodo del D.Lgs. 285/92 l'autorizzazione viene revocata a seguito di rilascio abusivo della ricevuta di cui all'art. 7 comma 1 della legge 264/91 accertato tre volte nell'arco di un triennio.
- b) Ai sensi dell'art. 9 comma 3 secondo periodo della legge 264/91 l'autorizzazione viene revocata quando vengano meno i requisiti di cui all'art. 3 della legge 264/91. In quest'ultimo caso si applica anche la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,91 a € 5.164,57 salva l'eventuale responsabilità civile e penale.

Art. 22 - Disposizioni generali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della legge 689/81, contro il verbale di accertamento e contestazione elevato dagli agenti accertatori, il destinatario del provvedimento ha facoltà di far pervenire al competente Settore della Provincia dell'Ogliastra scritti difensivi in carta libera e documenti nonché di chiedere audizione personale entro trenta giorni dalla notifica del verbale.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della legge 689/81 e successive modifiche ed integrazioni, contro il provvedimento di ordinanza – ingiunzione il destinatario del provvedimento ha facoltà di proporre opposizione avanti al Giudice di Pace competente per territorio entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione.
3. Tutte le sanzioni previste dal presente regolamento saranno applicate previa comunicazione agli interessati di avvio del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 23 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Art. 24 - Norma transitoria

Tutti gli adempimenti previsti per la prima volta dal presente Regolamento dovranno essere compiuti entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 25 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore alla esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio Provinciale.

Art. 26 - Norma finale

Il presente Regolamento sarà trasmesso in copia a ciascuna Agenzia di Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto operante nella Provincia dell'Ogliastra, come pure ogni modifica od integrazione allo stesso.

